

## **Proposta di Regolamento delle attività svolte nei due pSic IT6010019 “*Pian dei Cangani*” e IT6010018 “*Litorale a NW delle foci del Fiora*”**

### **Titolo 1 . Disposizioni generali**

#### **Art.1 – Finalità**

Con la presente proposta di Regolamento viene data attuazione alle misure di conservazione definite ed indicate nel Piano di Gestione relativo ai due pSic IT6010019 “*Pian dei Cangani*” e IT6010018 “*Litorale a NW delle foci del Fiora*”.

#### **Art.2 – Obiettivi**

La presente proposta di Regolamento ha come obiettivo il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente, *sensu* Direttiva “*Habitat*”, di *habitat* naturali e le specie di flora e fauna,.

#### **Art.3 –Attività disciplinate**

Oggetto della presente proposta di Regolamento sono tutte le attività che si svolgono all'interno dei due pSic IT6010019 “*Pian dei Cangani*” e IT6010018 “*Litorale a NW delle foci del Fiora*”, o che pur svolgendosi al di fuori dei limiti dei due pSic suddetti, possono provocare effetti tali da compromettere o impedire il mantenimento in uno stato soddisfacente di conservazione di *habitat* e specie di flora e fauna indicati negli allegati A, B, D, E del D.p.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modifiche.

### **Titolo 2 Misure di conservazione**

#### **Art.4 – Divieti**

All'interno dei due pSic IT6010019 “*Pian dei Cangani*” e IT6010018 “*Litorale a NW delle foci del Fiora*” è vietato:

- a) perturbare le specie indicate nell'allegato D, lettera a) , del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, in particolare durante le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'ibernazione o lo svernamento e la migrazione;
- b) danneggiare o distruggere i siti di riproduzione o di sosta delle specie nell'allegato D, lettera a), del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357
- c) compiere scavi di qualunque tipo superiori ad un metro di profondità, che potrebbero provocare problemi di ingressione marina e conseguente contaminazione di *habitat* d'acqua dolce di rilevanza presenti nei due pSic;
- d) creare nuovi edifici oltre a quelli già esistenti
- e) aprire nuovi sentieri di accesso al mare oltre a quelli già esistenti

#### **Art .4 Attività consentite**

Sono consentite tutte quelle attività volte alla valorizzazione dei due pSic e alla diffusione di una conoscenza più ampia di tali aree di rilevanza conservazionistica:

- a) attività di ricerca: monitoraggio in particolare a carico della falda ( variazioni del livello piezometrico; andamento della qualità delle acque sotterranee), del fenomeno erosivo del litorale; censimenti periodici delle comunità vegetali ed animali caratteristiche dei due pSic, allargando anche il campo d'indagine dove le caratteristiche delle specie vegetali ed animali lo richiedano;
- b) attività turistica secondo modalità compatibili con l'obiettivo indicato all'art .2 della presente proposta di Regolamento. (
- c) Attività agro-silvo pastorale secondo modalità compatibili con l'obiettivo indicato all'art .2 della presente proposta di Regolamento.  
In particolare per le zone boscate si suggerisce di limitare la pulitura del sottobosco

#### **Art.6 - Interventi)**

Sono previsti i seguenti interventi interni ai due pSic:

- a) Interventi di escavazione, rispettando il limite di un metro di profondità, per evitare l'interrimento naturale di due pozze d'acqua dolce presenti all'interno del pSic IT6010018 " Litorale a NW delle foci del Fiora".
- b) Promozione di attività di educazione ambientale e divulgazione ed informazione
- c) pulizia della spiaggia alla fine della stagione turistica
- d) chiusura di alcuni accessi al mare; indicativamente uno ogni 300m;
- e) creazione di recinzioni sull'ambiente di duna vegetata e lasciando aree di formazione di dune chiuse.
- f) individuazione di aree di spiaggia emersa chiuse ai bagnanti in modo da: avere la morfologia e l'accrezione di dune pioniere, lasciare i tronchi spiaggiati in modo far permanere gli insetti e la catena del detrito salmastro del legno, aree di nidificazione
- g) intorno ai fiumi individuare un'area chiusa ai due lati dell'estuario di almeno 30-40 m in modo da preservare le dinamiche di formazione di morfologia litorale ( )

Sono previsti i seguenti interventi in aree adiacenti ai due pSic

- a) ampliamento del pSic IT6010018 per includere alcuni habitat indicati nell'allegato I della Direttiva "Habitat" attualmente al di fuori del perimetro del suddetto pSic, secondo quanto previsto dall'art. 4bis del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357;
- b) Interventi di escavazione, rispettando il limite di un metro di profondità, per evitare l'interrimento naturale di altre due pozze d'acqua dolce presenti attualmente all'esterno del pSic IT6010018 " Litorale a NW delle foci del Fiora"
- c) Conversione della strada sterrata che delimita verso l'entroterra il pSic IT6010018 " Litorale a NW delle foci del Fiora" a percorso ciclabile o equestre.

#### **Art 4 –Valutazione d'incidenza**

1 . Qualunque atto pianificatorio e/o programmatico deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei due proposti siti di importanza comunitaria IT6010019 "Pian dei Cangani " e IT6010018 " Litorale a NW delle foci del Fiora", futuri Siti d'importanza comunitaria e successivamente convertiti in Zone a protezione speciale

2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G del D.P.R 12 marzo 2003, n.120 uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano puo' avere sui siti, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.

3. I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G del D.P.R 12 marzo 2003, n.120, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.

4. Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti dal presente regolamento, la valutazione di incidenza e' ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilita' del progetto con le finalita' conservative previste dal presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di cui all'allegato G del D.P.R 12 marzo 2003, n.120.